

		
	<b>1° ISTITUTO COMPRENSIVO "V. MESSINA"</b> P.zza G. Nigro già Umberto I, 11 – Palazzolo Acreide (SR) Tel.: 0931881166 Fax: 0931876064 - CF: 80002050898 E-mail: <a href="mailto:sric85400t@istruzione.it">sric85400t@istruzione.it</a> PEC: <a href="mailto:sric85400t@pec.istruzione.it">sric85400t@pec.istruzione.it</a> <a href="http://www.icmessinapalazzolo.edu.it">www.icmessinapalazzolo.edu.it</a>	
 		

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -PALAZZOLO ACREIDE  
**Prot. 000592 del 21/11/2020**  
 C1 (Uscita)

Ai docenti interessati  
 Al personale ATA  
 All'albo dell'istituto  
 Al sito web dell'istituto

#### Comunicazione n. 67

Oggetto: D.M.159 del 12 novembre 2020. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1 settembre 2021, nota MI Prot. n. 36103 del 13/11/2020.

Si comunica al personale docente e ATA che il Ministero dell'Istruzione con il D.M. n. 159 del 12.11.2020, e successiva nota Prot. N.36103 del 13.11.2020, fissa al **7 dicembre 2020** il termine finale per la presentazione, da parte del personale docente, educativo e ATA, impiegato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1 settembre 2021.

Entro il medesimo termine del 7 dicembre, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono presentare la relativa domanda di revoca. Sempre entro il 7 dicembre 2020, sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 331.

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale e della tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone riscontro entro i termini che saranno comunicati con nota congiunta Ministero dell'Istruzione/ INPS.

Le domande di cessazione si presentano online, tramite il servizio POLIS del MIUR "istanze on line", mentre le domande di trattenimento in servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27/12/2017 N. 205, ovvero per il raggiungimento del minimo contributivo, continuano ad essere presentate in modalità cartacea. Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata l'eventuale mancanza dei requisiti.

Le domande di pensione vanno presentate direttamente all'INPS attraverso una delle seguenti modalità:

- 1) on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
- 2) tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- 3) presentazione telematica attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

## **REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI**

### **Pensione di vecchiaia – art. 24, commi 6 e 7 della legge n. 214/2011**

Per la pensione di vecchiaia sono necessari, sia per gli uomini che per le donne, i seguenti requisiti:

- 67 anni compiuti entro il 31 agosto 2021 (collocamento d'ufficio) o entro il 31 dicembre 2021 (a domanda);
- Almeno 20 anni di anzianità contributiva.

**Pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205** (esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose, addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

- 66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2021 (d'ufficio);
- 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2021 (a domanda);
- Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2021.

### **Pensione anticipata – articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26**

Per la pensione anticipata sono necessari i seguenti requisiti:

- 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne;
- 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

I predetti requisiti devono essere posseduti entro il 31 dicembre 2021.

### **Opzione donna Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 – articolo 1, comma 476 Legge 27 dicembre 2019, n. 160**

- 58 anni maturati al 31 dicembre 2019;
- Anzianità contributiva di 35 anni maturati al 31 dicembre 2019.

### **Quota 100 - Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26**

- 62 anni maturati entro il 31 dicembre 2021;
- Anzianità contributiva minima di 38 anni.

Si allega alla presente copia del D.M. 159 del 12.11.2020.

Palazzolo A. 21/11/2020

Firmato digitalmente  
Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Egizia Sipala